



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CAMPAGNI	FRANCO BRUNO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CLEMENTE	ALESSANDRO	Relatore
<input type="checkbox"/>	PARZIALE	ROBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. ~~XXXXXX~~
depositato il 04/02/2021
- avverso VISURA IPOTECA ALTRI TRIBUTI
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1
- avverso VISURA IPOTECA ALTRI TRIBUTI
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2
- avverso VISURA IPOTECA ALTRI TRIBUTI
contro:
AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA
- avverso VISURA IPOTECA ALTRI TRIBUTI
contro:
AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. ROMA IN FORMA ABBREVIATA
VIA CALDERON DE LA BARCA 87 00142 ROMA
- avverso VISURA IPOTECA ALTRI TRIBUTI
contro:
CAMERA DI COMMERCIO ROMA
- avverso VISURA IPOTECA ALTRI TRIBUTI
contro:
COMUNE DI ROMA
- avverso VISURA IPOTECA ALTRI TRIBUTI
contro:

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° ~~XXXXXX~~

UDIENZA DEL

06/05/2022 ore 09:00

N° ~~XXXXXX~~ | 2022

PRONUNCIATA IL:

6/5/2022

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

26/5/2022

Il Segretario

FATTO

Il ricorrente ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ dopo avere effettuato una visura presso la competente Conservatoria, ha impugnato l'iscrizione ipotecaria per l'importo di euro 108.981,44, pari al doppio del debito asseritamente dovuto di euro 54.490,72, iscritta in data 18 settembre 2019 senza mai esser stata notificata, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione e basata su 33 cartelle, limitando però il ricorso alle 17 cartelle di natura tributaria e precisamente:

1. Cartella di pagamento n. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ asseritamente notificata in data 08 agosto 2009;
2. Cartella di pagamento n. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ asseritamente notificata in data 16 agosto 2010;
3. Cartella di pagamento n. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ asseritamente notificata in data 22 marzo 2011;
4. Cartella di pagamento n. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ asseritamente notificata in data 02 maggio 2011;
5. Cartella di pagamento n. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ asseritamente notificata in data 21 aprile 2012;
6. Cartella di pagamento n. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ asseritamente notificata in data 24 febbraio 2012;
7. Cartella di pagamento n. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ asseritamente notificata in data 21 marzo 2012;
8. Cartella di pagamento n. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ asseritamente notificata in data 05 luglio 2012;
9. Cartella di pagamento n. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ asseritamente notificata in data 03 aprile 2013;



sottostanti data la mancanza osservanza del corretto iter procedimentale, e l'inesistenza di tutti gli atti sottostanti, e relative notifiche, alla catena procedimentale; l'inesistenza delle cartelle di pagamento e dei previ avvisi sottese all'iscrizione di ipoteca opposta; l'illegittimità della iscrizione ipotecaria per (inesistenza) delle cartelle esattoriali e per mancato invio degli avvisi di accertamento, e mancanza/invalidità del ruolo sottostante; la nullità dell'avviso per violazione dello statuto del contribuente e per assenza degli allegati documenti e per assenza di adeguata motivazione; l'omessa e/o carente motivazione ed omessa e carente informativa; l'impossibilità di poter comprendere gli importi richiamati; l'impossibilità di accedere agli istituti deflattivi del contenzioso per effetto della mancata notifica degli atti precedenti e presupposti; la violazione dello statuto del contribuente (legge n. 212/2000) per non essere stata garantita l'effettiva conoscenza degli atti e per la non comprensibilità degli atti del concessionario della riscossione; l'inesistenza della notifica della iscrizione ipotecaria, e delle cartelle esattoriali, anche alla luce della sentenza della Commissione tributaria di Milano; l'inesistenza e/o nullità per mancata sottoscrizione del soggetto autorizzato (dirigente) a formare l'atto amministrativo (cartelle, ruolo); l'onere della prova in capo all'ufficio in merito ai punti precedenti, e la duplicazione sanzioni pecuniarie; la violazione del contraddittorio; l'eccessivo protrarsi dei tempi di richiesta di (asseriti e non dovuti) tributi per consentire sine die, ed a danno del contribuente un aumento ingiustificato di interessi e sanzioni.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Lazio, la Camera di Commercio e l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 Roma, che, ognuna per le cartelle di competenza, hanno chiesto il rigetto del ricorso.



Non si è costituita in giudizio l'Agenzia Entrate Riscossione (di seguito ADER).

DIRITTO

La Commissione, letti gli atti ed i documenti, osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato in parte.

In primo luogo, infatti, la cartella n. ~~XXXXXXXXXXXX~~ è del tutto valida perché la sentenza di annullamento della CTP Roma n. 11111/2018 prodotta dal ricorrente è stata annullata dalla sentenza della CTR Lazio n. 3299/2020, che ha rigettato il ricorso, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate, con la conseguenza, dunque, che non si è verificata nessuna prescrizione o decadenza dalla pretesa fiscale.

Rispetto all'ipoteca e alle altre cartelle, attesa la mancata costituzione in giudizio dell'ADER, non è stata invece dimostrata la loro notifica.

Per tale motivo, con particolare riferimento all'iscrizione ipotecaria, la stessa è del tutto illegittima anche per la mancata prova della notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

Per le altre 16 cartelle sopra indicate, attesa la loro mancata notifica, si è verificata la prescrizione e/o la decadenza della pretesa fiscale.

Pertanto, il ricorso deve essere accolto in parte, restando valida la sola cartella n. ~~XXXXXXXXXXXX~~ con annullamento dell'iscrizione ipotecaria e delle altre 16 cartelle, restando assorbito l'esame degli ulteriori motivi di doglianza, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo a carico dell'ADER, che avrebbe dovuto provare la notifica degli atti impositivi. Le spese di lite tra ricorrente e gli enti impositori costituiti possono essere compensate.


P.Q.M.



La Commissione accoglie in parte il ricorso nei limiti di cui in motivazione, ordinando all'Agenzia Entrate Riscossione di provvedere a sua cura e spese alla cancellazione dell'iscrizione ipotecaria impugnata rep. ~~XXXXXX~~ e condanna l'Agenzia Entrate Riscossione al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4.700,00, ivi compreso il rimborso del contributo unificato, da distrarsi al procuratore del ricorrente Avv. Laila Perciballi che si è dichiarata antistatario. Spese cdi lite compensate tra ricorrente e Regione Lazio, Camera di Commercio e Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 Roma.

Roma, 06 Maggio 2022

IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE

